



Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento al D.M. n. 226/2021

(Emanato con D.R. n. 712/2022 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 28.03.2022)

Sommario

ART. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni	2
ART. 2 - Dottorato industriale.....	2
ART. 3 - Proposta di istituzione.....	2
ART. 4 - Accreditamento, attivazione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato.....	3
ART. 5 - Organi dei corsi di dottorato.....	3
5.1. Il Collegio dei docenti.....	3
5.1. Il Coordinatore	4
ART. 6 - Assemblea dei coordinatori dei dottorati di ricerca	4
ART. 7 - Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche.....	4
ART. 8 - Sistema di qualità.....	5
ART. 9 - Modalità di accesso ai corsi di dottorato.....	5
ART. 10 - Tasse e contributi	6
ART. 11 - Borse di studio.....	6
ART. 12 - Supervisore	7
ART. 13 - Modalità di conseguimento del titolo	7
ART. 14 - Diritti e doveri dei dottorandi	8
ART. 15 - Cumulo di proroghe e sospensioni.....	9
ART. 16 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato.....	9
ART. 17 - Convenzioni di co-tutela	9
ART. 18 - Disposizioni finali e transitorie.....	9

ART. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Siena, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal D.M. n. 226/2021 recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.
2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
3. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:
 - a) per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
 - b) per MUR, il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - c) ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

ART. 2 - Dottorato industriale

1. Sulla base di accordi (convenzioni, atti costitutivi di consorzi) in sede di accreditamento iniziale o successivamente, è possibile chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) del D.M. 226/2021, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Gli accordi di cui al precedente comma disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 del D.M. 226/2021, possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

ART. 3 - Proposta di istituzione

1. La proposta di istituzione di un corso di dottorato di ricerca è formulata e presentata da uno o più dipartimenti congiuntamente.
2. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche d'intesa con altri atenei e/o enti pubblici o privati, italiani o stranieri, mediante specifici accordi (stipula di convenzioni e costituzione di consorzi, ivi inclusi i "dottorati di interesse nazionale" regolamentati dall'art. 11 del D.M. 226/2021).
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'istituzione di un corso di dottorato secondo quanto stabilito

all'art. 16 del Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 4 - Accreditamento, attivazione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato

1. Per i corsi di dottorato di ricerca la cui attivazione sia stata deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'accREDITamento è presentato al Ministero secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma vigente.
2. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento. I corsi hanno inizio di norma il 1° novembre di ciascun anno.
3. Per ciascun Dottorato di ricerca è individuato il Dipartimento di riferimento.
4. All'interno dei corsi di Dottorato di ricerca, su proposta del relativo Collegio dei docenti, possono essere previsti specifici *curricula*, in corrispondenza alle tematiche di ricerca caratterizzanti il dottorato di ricerca riferiti ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
5. I corsi di dottorato possono essere organizzati in Scuole di dottorato, alle quali è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni.
6. I Dottorati di ricerca possono essere disattivati con decreto del Rettore, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 5 - Organi dei corsi di dottorato

Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

5.1. Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. E' costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. I componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
2. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale.
3. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. I docenti dell'Università degli Studi di Siena possono far parte del Collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo previa autorizzazione dell'Ateneo. Per i docenti di altro ateneo, la partecipazione al Collegio di un dottorato attivato dall'Università degli Studi di Siena è subordinata al nulla osta da parte dell'Università di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.
5. L'attività didattica e tutoriale certificata, svolta dai docenti dell'Università degli Studi di Siena in dottorati di altro Ateneo, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di didattica solo nel caso in cui, nei dottorati in convenzione, il docente sia stato preventivamente autorizzato dall'Università di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.
6. In occasione di deliberazioni relative all'organizzazione delle attività formative, la composizione del Collegio dei docenti è integrata da una rappresentanza di due dottorandi di ricerca, eletti secondo quanto previsto

dall'art. 31 del Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena.

7. Tra le materie oggetto di delibera da parte del Collegio dei docenti vi sono:
- definizione delle modalità e dei criteri di valutazione dei concorsi di ammissione ai dottorati;
 - assegnazione delle borse di dottorato;
 - individuazione dei temi di ricerca e dei supervisori;
 - proposta di stipula di convenzioni con altri atenei, enti di ricerca e imprese per il finanziamento di borse aggiuntive, e di convenzioni di co-tutela;
 - programmazione delle attività formative e di ricerca per ciascun dottorando;
 - termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati ottenuti dai dottorandi;
 - esclusione dei dottorandi, previa acquisizione del parere motivato dei supervisori;
 - autorizzazione allo svolgimento delle attività retribuite compatibili con il corso di dottorato;
 - autorizzazione dei periodi di studio e ricerca all'estero;
 - individuazione dei valutatori delle tesi di dottorato;
 - autorizzazione di richieste di proroga per la presentazione della tesi ai sensi dell'art. 13 comma 3;
 - proroga della durata del corso per motivate esigenze scientifiche, ai sensi dell'art. 13, comma 4, previa verifica della disponibilità di specifici fondi;
 - ammissione dei dottorandi all'esame finale, previa valutazione positiva da parte dei valutatori esterni, proposta di nomina dei componenti della commissione di esame finale di cui all'art. 13, comma 8, ed individuazione della data dell'esame finale.
8. Spetta al Collegio dei docenti ogni altra competenza relativa al funzionamento del dottorato di ricerca che non sia attribuita ad altro organismo.

5.1. Il Coordinatore

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3) del D.M. 226/2021.
2. Il Coordinatore è eletto secondo quanto stabilito dall'art. 31 del Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.
3. Il Coordinatore è nominato con Decreto rettorale, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
4. Il Coordinatore sovrintende a tutte le attività del corso di dottorato, convoca e presiede il Collegio dei docenti.

ART. 6 - Assemblea dei coordinatori dei dottorati di ricerca

1. Nell'Ateneo è costituita l'Assemblea dei coordinatori dei dottorati di ricerca, con funzioni consultive e propositive.
2. L'Assemblea è convocata e coordinata dal Rettore o da un suo delegato.

ART. 7 - Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche

E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) Lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato.
- b) La frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima, anche in considerazione della distanza tra le sedi, a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola.
- c) Il Collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della Scuola di specializzazione medica e attestate dal Consiglio della scuola di specializzazione. A tal fine il Collegio dei docenti deve tener conto della distanza tra le sedi ed esprimere valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca già svolte nel

corso di specializzazione medica con il progetto dottorale.

- d) Nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

ART. 8 - Sistema di qualità

1. Il sistema di qualità della didattica e della ricerca nei dottorati è garantito secondo quanto previsto dalle norme in materia vigenti. Le specifiche politiche di assicurazione della Qualità di Ateneo sono definite dagli Organi di Governo, in particolare dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.
2. Le attività del Nucleo di valutazione in merito all'attivazione e al funzionamento dei dottorati di ricerca sono definite dal MUR, dall'ANVUR e dall'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto.

ART. 9 - Modalità di accesso ai corsi di dottorato

1. L'ammissione al dottorato di ricerca avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica.
2. La domanda di partecipazione ai posti di dottorato può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che siano in possesso di laurea magistrale/specialistica/laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento o di titolo straniero idoneo nei termini indicati dal bando e comunque in data antecedente all'inizio del corso.
3. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. L'ammissione a ciascun corso di dottorato avviene, tramite la formazione di una o più graduatorie di merito secondo le seguenti modalità:
 - a) una graduatoria per posti non vincolati a particolari linee di ricerca;
 - b) una graduatoria per ciascun curriculum, ove previsto;
 - c) una graduatoria per ciascun tema/progetto messo a concorso.Nel caso in cui non ricorra la necessità di stilare graduatorie separate, la Commissione redige una graduatoria unica. L'assegnazione delle borse viene deliberata dal Collegio dei docenti del dottorato.
5. Il bando per l'ammissione, redatto in lingua italiana e un suo estratto redatto in lingua inglese, pubblicizzato per via telematica sul sito di Ateneo, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del MUR deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o le eventuali prove orali previste.
6. I candidati beneficiari di finanziamenti erogati nell'ambito di programmi di formazione e mobilità internazionale possono essere ammessi in sovrannumero ai corsi di dottorato senza obbligo di partecipazione al bando di concorso di cui ai precedenti commi e di superamento delle prove di ammissione, purché selezionati mediante procedure di valutazione comparativa, previo giudizio positivo del Collegio dei docenti in merito all'idoneità scientifica.
7. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri, il Senato Accademico può stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e, in tal caso, verrà formulata una graduatoria separata. Previa delibera del Collegio dei docenti, i posti riservati non attribuiti possono essere assegnati a candidati idonei in graduatorie dello stesso corso di dottorato ovvero trasformati in posti senza borsa nei limiti del contingente massimo dei posti utilizzabili in tale fattispecie.
8. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato.
9. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario.
10. In caso di rinuncia o mancata iscrizione di un idoneo prima dell'inizio del corso, ovvero in caso di ampliamento del numero delle borse, si scorre l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 4. Superato tale termine e comunque non oltre due mesi dall'inizio del corso di dottorato, lo scorrimento della graduatoria è possibile solo previo parere favorevole del Collegio dei docenti.

11. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto rettorale, su proposta del Collegio dei docenti del corso di dottorato, ed è costituita da minimo tre a massimo sette membri, tra i quali almeno tre docenti di ruolo e non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

ART. 10 - Tasse e contributi

Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio Studentesco.

ART. 11 - Borse di studio

1. L'Università provvede al finanziamento dei corsi di dottorato, secondo le disponibilità presenti nel proprio bilancio, sia in termini di borse di studio, che di dotazioni annuali di funzionamento, secondo quanto appositamente stabilito dagli Organi di Governo di Ateneo competenti anche riguardo alle modalità di erogazione, spendibilità e rendicontazione.
2. Le borse di studio, in particolare quando siano finanziate da altri atenei, soggetti pubblici o privati, nazionali e/o internazionali, possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto in convenzione.
3. Le borse di studio hanno durata complessiva di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal presente regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'Università per il finanziamento prioritario di borsa nel medesimo dottorato di ricerca, salvo il caso in cui ciò non risulti possibile in base agli atti istitutivi delle borse di studio finanziate da enti esterni o derivanti, in tutto o in parte, da specifici progetti di ricerca.
4. La verifica di cui al comma 3 è operata dal Collegio dei docenti, che valuta altresì il lavoro svolto, entro il termine dell'anno cui si riferisce l'attività. In caso di valutazione positiva, il Collegio dei docenti ammette il dottorando all'anno di corso successivo. Il dottorando che, nella valutazione di fine anno, ottenga un giudizio negativo decade dagli studi.
5. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021.
6. L'autorizzazione all'effettuazione dei soggiorni all'estero è richiesta dal dottorando al Collegio dei docenti che delibera nel più breve tempo possibile e comunque con notifica agli uffici interessati non meno di 20 giorni prima dell'inizio del soggiorno. Al termine del soggiorno, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei docenti l'attestazione dell'istituzione ospitante in merito ai giorni di presenza e ai risultati dell'attività svolta.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 del D.M. 226/2021, per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili. Le modalità dell'assegnazione, spesa e rendicontazione del budget per ricerca dei dottorandi sono stabilite dagli organi di governo dell'Ateneo.
8. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'art. 2, comma 5, del presente Regolamento, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 3.
9. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
10. La borsa di dottorato non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività

di formazione o di ricerca del borsista.

11. L'articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 3 agosto 1998, n. 315 ha disposto l'obbligo, dal 1° gennaio 1999, di iscrizione alla Gestione separata INPS delle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.
12. Il dottorando che abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato non può usufruirne una seconda volta.

ART. 12 - Supervisore

1. Entro il primo semestre di attività, a ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o due co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.
2. Il supervisore del dottorando è anche il relatore della tesi di dottorato ed è responsabile di tutte le attività scientifiche che si riferiscono al dottorando garantendo l'effettivo e proficuo svolgimento delle attività previste dal piano degli studi, l'esecuzione e il monitoraggio del progetto di ricerca e del complesso delle attività, ivi compresa quella pratica, nonché dell'individuazione delle sedi esterne da frequentare e degli stage e/o tirocini curriculari. Il Coordinatore del dottorato, o un suo delegato individuato fra i membri del Collegio dei docenti, monitora sull'efficacia del rapporto collaborativo tra supervisore e dottorando.

ART. 13 - Modalità di conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "*Dott. Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. Durante l'ultimo anno di corso, e comunque almeno un mese prima del termine delle attività formative, i dottorandi inoltrano al Collegio dei docenti la richiesta di ammissione alla prova finale. Sulla singola richiesta, delibera il Collegio dei docenti, previo parere favorevole del supervisore.
3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
4. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio, previa verifica della disponibilità di specifici fondi.
5. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
6. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
7. Le tesi di dottorato devono essere caricate dai dottorandi in formato elettronico con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni, nell'apposita *repository* universitaria per il deposito della tesi presso le biblioteche nazionali.
8. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata con Decreto Rettorale su proposta del Collegio dei docenti, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. E' composta da un minimo di tre a un massimo di sette membri. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un

particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

9. I lavori della Commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla nomina.
10. Le co-tutele di tesi di dottorato sono regolamentate da apposite convenzioni.
11. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).

ART. 14 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).
2. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando, previa sua richiesta motivata, a svolgere attività retribuite, purché siano a tempo parziale e determinato. Il Collegio dei docenti è tenuto a certificare che tali attività consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato e a verificare che siano compatibili con il proficuo svolgimento delle attività formative-didattiche e di ricerca relative al corso. In ogni caso, il reddito del dottorando relativo alle attività retribuite autorizzate dal Collegio dei docenti non deve superare l'importo della borsa. Lo svolgimento di attività lavorative che non siano previamente autorizzate dal Collegio dei docenti, comporta la decadenza dagli studi con la conseguente interruzione della borsa di studio, ove assegnata, ed il recupero delle eventuali somme non dovute.
3. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
4. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli s di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
5. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 11, comma 7.
6. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
7. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
8. I dottorandi afferiscono al Dipartimento di riferimento del corso di dottorato con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Siena.
9. È concessa la sospensione dalla frequenza del corso di dottorato in caso di:
 - a) malattia;
 - b) maternità, paternità, congedo parentale; in particolare, alle dottorande, si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) servizio civile;
 - d) frequenza del tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti;
 - e) gravi motivi personali e familiari; in questo caso la sospensione non può essere di durata complessiva superiore a 6 mesi.

10. Prima della fine di ogni anno accademico i dottorandi devono presentare al Collegio dei docenti la documentazione necessaria per la verifica annuale delle attività svolte e dei risultati ottenuti ai fini dell'ammissione all'anno successivo.
11. È prevista l'esclusione del dottorando, con decisione motivata del Collegio dei docenti, in caso di:
 - giudizio negativo del Collegio stesso alla fine dell'anno di frequenza;
 - attività lavorative non autorizzate dal Collegio dei docenti;
 - gravi inadempienze del dottorando nelle attività di formazione.

ART. 15 - Cumulo di proroghe e sospensioni

I periodi di proroga, di cui all'art. 13 commi 3 e 4, e sospensione, cui all'art. 14 comma 9, non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

ART. 16 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

1. L'Ateneo, per quanto di propria competenza, supporta il Ministero nell'aggiornamento e nell'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto.
3. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze

ART. 17 - Convenzioni di co-tutela

1. Previa approvazione del Collegio dei docenti e del Dipartimento di afferenza del corso di dottorato, l'Università può sottoscrivere convenzioni di co-tutela, che possono anche comportare procedure diverse da quelle previste dal presente regolamento, con Atenei esteri. Tali convenzioni hanno carattere individuale a favore di dottorandi che siano già immatricolati presso l'Università di Siena o atenei stranieri.
2. Le convenzioni di co-tutela disciplinano i seguenti aspetti:
 - a. la durata dei rispettivi corsi di dottorato;
 - b. le modalità di gestione e pagamento di tasse e contributi;
 - c. il/i periodo/i di attività di studio e ricerca da svolgere presso l'istituzione ospitante che deve corrispondere ad un minimo di sei mesi anche non continuativi fino ad un massimo di 18 mesi;
 - d. il regime assicurativo applicabile;
 - e. il tema di ricerca, da svolgersi presso entrambe le sedi secondo un calendario concordato dai supervisori;
 - f. i nominativi dei supervisori, uno per la sede amministrativa e uno per la sede ospitante;
 - g. le modalità e la sede di svolgimento dell'esame finale;
 - h. i criteri per la composizione della Commissione di esame finale, avente carattere paritetico, ovvero che garantisca pari rappresentanza agli Atenei contraenti;
 - i. la denominazione del titolo rilasciato, a seguito di positivo superamento dell'esame finale, da ciascun Ateneo contraente, con esplicita menzione del conseguimento del doppio titolo in regime di co-tutela.
3. Le convenzioni di co-tutela sono stipulate, preferibilmente, durante il primo anno del corso di dottorato.

ART. 18 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione del Decreto rettorale di emanazione nell'Albo *on line* di Ateneo.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dai corsi di dottorato del 38° ciclo, fatto salvo quelle contenute nell'art. 13, comma 3, e nell'art. 14, comma 2 che trovano applicazione anche per i dottorandi immatricolati nei cicli 35°, 36° e 37°.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento vale quanto previsto dalle norme in materia, dalle specifiche disposizioni ministeriali e dalla normativa di Ateneo.